



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUCCAUT APS

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con sede nel Comune di Lucca ai sensi del D.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) l'Associazione di Promozione Sociale denominata "LuccAut APS" ai sensi del D.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. La variazione di sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. L'Associazione "LuccAut Aps", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue in modo esclusivo attività di solidarietà a favore degli associati e di terzi. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'associazione intende:

- promuovere una cultura della tolleranza e dell'accoglienza, per superare il pregiudizio e la discriminazione e valorizzare le diversità e, in specifico, quelle riferite all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;
- favorire un cambiamento culturale e una migliore conoscenza delle tematiche legate al mondo LGBT;
- promuovere i diritti delle persone LGBT;

- fornire sostegno a persone che si trovano in difficoltà in base al loro orientamento sessuale ed alla loro identità di genere e un punto di riferimento a persone LGBT, ai loro familiari ed in generale a coloro che in contesti diversi (ambiente familiare, di lavoro, sportivo, scolastico, gruppo di amici ecc.) si trovano ad interagire con loro;
- promuovere l'educazione ad una sessualità consapevole.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- organizzare eventi, manifestazioni ed incontri a carattere culturale (conferenze e dibattiti, mostre, ecc.) per la promozione di tematiche legate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;
- organizzare percorsi formativi rivolti a tutte le fasce della popolazione, e in modo particolare ai giovani, sui temi che riguardano il rapporto con le diversità e, in modo specifico, con le diversità che si riferiscono all'orientamento sessuale ed all'identità di genere;
- organizzare cicli di proiezione di film o documentari a tematica LGBT e promuovere il successivo dibattito (cineforum);
- promuovere e facilitare gruppi di auto-mutuo aiuto;
- fornire sostegno ai singoli che possono trovarsi in condizione di particolare fragilità, difficoltà o disagio a causa del loro orientamento sessuale o la loro identità di genere;
- provvedere tutela legale nei casi di discriminazione a causa dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
- favorire la costruzione di reti fra soggetti e servizi esistenti che trattano il tema della discriminazione, della violenza omofobica e transfobica;
- avvalersi di strumenti educativi rivolti all'educazione alla salute e ad una sessualità consapevole (counseling, prevenzione di malattie sessualmente trasmesse ecc.);
- partecipare a bandi per la realizzazione di progetti;
- Realizzare attività di studio e ricerca, produrre pubblicazioni, documentari e filmati per conoscere e documentare le problematiche dei LGBT e promuovere la cultura della tolleranza e dell'accoglienza;
- avvalersi di tutti gli strumenti utili alla promozione delle attività dall'associazione, curando l'edizione di stampe periodiche e non ed effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Per i minori è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. Il soggetto potrà presentare ricorso per il rigetto all'assemblea dei soci entro 60 giorni.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Hanno il diritto inoltre di esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al presidente. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti redatti successivamente. I soci svolgeranno prevalentemente la loro attività nell'associazione in modo personale, volontario, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle proprie disponibilità personali. Sono altresì concessi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del terzo settore.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte

della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea e comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 11. Possono altresì partecipare alle attività all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico e/o personale nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente
 - d. l'Organo di controllo ed il revisore dei conti
- Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di avviso anche per posta elettronica a tutti i soci, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio ha diritto a un voto e può essere latore di massimo due deleghe. I soci minorenni possono esercitare il diritto di voto attraverso coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti e alla revoca;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- decide sui ricorsi presentati da coloro la cui domanda di ammissione venga rigettata dal consiglio Direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri maggiorenni, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure tramite altra modalità da definirsi. La convocazione è fatta a mezzo invio di avviso anche tramite posta elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 25 bis ORGANO DI CONTROLLO REVISIONE LEGALE E BILANCIO SOCIALE

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;

- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi e le attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del terzo settore;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri 11 enti del Terzo settore.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

LUCCAUT APS
 presso Cantiere Giovani
 Via del Brennero, 673 - 55100 Lucca
 C.F. 92058900462
 e.mail: luccaut@gmail.com